

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-184 del 15/01/2026
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Polinago (MO), Via Monteforco n. 39, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GALLONI S.S. per l'attività di allevamento suinicolo, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO. Rif. SUAP n. 1338/2025 Prat. Sinadoc n. 28836/25
Proposta	n. PDET-AMB-2026-150 del 13/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Polinago (MO), Via Monteforco n. 39, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GALLONI S.S. per l'attività di allevamento suinicolo, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.

Rif. SUAP n. 1338/2025

Prat. Sinadoc n. 28836/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 68/2025 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 111/2024. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione dei Comuni del Frignano in data 28/08/2025 (Prat. SUAP n. 1338/2025/SUAP - Prot. Generale n. 12623 del 28/08/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 159347 del 09/09/25 dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GALLONI S.S. (P.IVA 03460320363), con sede legale in Via Frignanese n. 5799, Marano sul Panaro (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento suinicolo svolta presso l'impianto ubicato in Via Monteforco n. 39, Comune di Polinago (MO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio);
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; (rilascio);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:

- all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- D.M. 25/02/2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. R.R. n.2/2024 e smi);
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art.112 del Dlgs 152/06 e la D.G.R. n. 1395 del 09/10/2006.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 165547 del 18/09/25 Arpae ha trasmesso la "Richiesta espressione ai fini istruttori per gli scarichi idrici" al Comune, in merito al chiarimento circa la vigenza dell'autorizzazione comunale fornita e l'adeguamento normativo dell'impianto;
- con nota protocollo n. 170262 del 26/09/25 è pervenuta la "Richiesta integrazioni ed espressione ai fini istruttori in materia di scarichi idrici" da parte del Comune, al fine di chiarire l'effettiva modalità di scarico presente in stabilimento;
- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 173586 del 01/10/25, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 192125 del 29/10/25, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 196597 del 05/11/25, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, Comune di Polinago;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa agli scarichi idrici resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Polinago, con protocollo n. 200788 del 12/11/25;
- parere favorevole in merito agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, espresso dal Comune di Polinago con protocollo n. 3158 del 17/11/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.

203963 del 17/11/25;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della L.R. 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi ovvero non vengono indotti significativi aumenti dei flussi di traffico, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GALLONI S.S. (P.IVA 03460320363) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Polinago, Via Monteforco n. 39, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Polinago
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del Dlgs n.152/2006	Arpae

- 3 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche";

- *Allegato B "Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'art.112 del Dlgs n.152/2006";*

4 di DARE ATTO che la presente determina:

- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione dei Comuni del Frignano (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
- acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;

5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;

6 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

10 DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 28836/25

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI POLINAGO**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GALLONI S.S. presso lo stabilimento ubicato in Via Monteforco n. 39, a Polinago (MO), svolge attività di allevamento suinicolo.

L'unità abitativa ubicata al piano primo, presso l'edificio denominato con la lettera "C" dell'insediamento, è in uso alla ditta in oggetto al solo fine di garantire la dotazione minima di servizi igienici per gli addetti all'attività (n. 2). Di fatto, l'unico locale utilizzato dell'unità abitativa è il bagno.

Le acque reflue, di tipo domestico, pertanto, traggono origine dal servizio igienico succitato.

Tali reflui subiscono trattamento depurativo mediante sistema composto da fossa Imhoff, pozzetto degrassatore e filtro batterico percolatore anaerobico (idoneo per 2 A.E.). I reflui così trattati, previo passaggio in pozzetto d'ispezione, tramite condotta fognaria vengono scaricati in corpo idrico superficiale (corso d'acqua affluente del "Fosso dei Ducati").

Le acque reflue derivanti dal servizio igienico utilizzato dal personale addetto all'allevamento suinicolo in argomento, afferenti in corpo idrico superficiale, sono classificate come "acque reflue domestiche", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTI i pareri acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo, protocollo n. 200788 del 12/11/25;
- espresso, positivamente, dal Comune di Polinago, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 203963 del 17/11/25;

In particolare, il Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo ha espresso il parere favorevole condizionato di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Premesso che nella documentazione inoltrata a corredo dell'istanza viene relazionato e dichiarato quanto segue:

- lo scarico prodotto dallo stabilimento è costituito esclusivamente dai reflui domestici da metabolismo umano, derivanti dal servizio igienico utilizzato dal personale addetto all'allevamento suinicolo;
- Nello stabilimento vengono impiegati due addetti, pertanto il carico inquinante dello scarico di acque

- reflue domestiche è pari a n° 2 abitanti equivalenti (A.E.);*
- *Prima dello scarico le acque reflue domestiche sono sottoposte a trattamento depurativo tramite:
N°1 Degrassatore con volume di 150 lt
N°1 Fossa Imhoff con volume di 750 lt
N°1 Filtro percolatore con superficie filtrante di 1,33 m²;*
 - *Lo scarico in uscita dai sistemi di trattamento viene convogliato con idonea condotta fognaria, nel corpo idrico posto a valle dello stabilimento, afferente al corso d'acqua superficiale denominato "Fosso dei Ducati";*

Considerato che:

- *il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche proposto rientra tra quelli indicati come appropriati dalle Tabelle allegate alla D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053, in relazione alla consistenza dell'insediamento espressa in Abitanti Equivalenti;*
- *dalla cartografia del PTCP risulta che il corpo idrico recettore dello scarico non rientra in una zona di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;*

Fatte salve le preventive verifiche svolte dai competenti Uffici relativamente ai seguenti aspetti:

- *rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie e veterinarie;*
- *concessione per occupazione di aree pertinenti al demanio idrico;*
- *rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Regionale N.2 del 19/03/2024;*
- *verifica di compatibilità idraulica del sistema di scarico con il reticolo idrografico interessato;*

per quanto di competenza dello scrivente Servizio Territoriale si ritiene idoneo l'impianto di scarico delle acque reflue in progetto [con condizioni e prescrizioni].

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GALLONI S.S., per lo stabilimento localizzato in Via Monteforco n. 39, Comune di Polinago (MO), **è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "*Prot_29-10-2025_0192125_E - Allegato N° 5 - Elaborato grafico con individuazione del sistema di scarico*" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico deve essere costituito dai soli reflui domestici derivanti da metabolismo umano.
2. Il sistema di trattamento secondario costituito da filtro percolatore deve possedere caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali uguali od analoghe a quelle dettate dalla DGR 09/06/03 n.1053 e deve essere dimensionato in relazione agli Abitanti Equivalenti serviti, secondo i parametri dettati dalla medesima Deliberazione.
3. Le acque bianche (meteoriche/pluviali) non possono recapitare nei sistemi di trattamento delle acque reflue, ma vanno raccolte per l'eventuale riutilizzo e/o convogliate nel condotto di scarico, a valle del filtro batterico.
4. Il responsabile/titolare dello scarico deve provvedere, tramite Ditta di autospurgo autorizzata, alla periodica pulizia dei sistemi di trattamento costituiti da Degrassatore, Fossa Imhoff e filtro percolatore. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata ed esibita su richiesta degli enti incaricati al controllo.
5. Il filtro percolatore deve essere provvisto di opportune botole tali da garantire la rimozione delle sostanze organiche mineralizzate e permettere il lavaggio del materiale filtrante, tali operazioni vanno effettuate periodicamente al fine di garantire la funzionalità dell'impianto.

6. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire la perfetta efficienza e la conservazione nel tempo degli impianti di trattamento verificando periodicamente che lo scarico non dia luogo a fenomeni indesiderati quali cattivi odori, schiume e quant'altro possa derivare da un malfunzionamento del sistema di depurazione e nel caso deve adottare interventi necessari all'eliminazione delle cause.
7. Lo scarico terminale deve essere convogliato tramite condotta a tenuta nel corpo idrico indicato in cartografia, in cui va garantito il corretto deflusso dei reflui depurati nella rete idrica superficiale evitando di creare fenomeni di ristagno ed impaludamento.
8. Immediatamente a valle del filtro percolatore deve essere presente ed accessibile un idoneo pozzetto di ispezione necessario per verificare la qualità dei reflui scaricati.
9. Eventuali modifiche che comportino un aumento degli abitanti equivalenti serviti e di conseguenza delle caratteristiche quantitative dei reflui prodotti e/o qualsiasi variazione significativa dei sistemi di trattamento e scarico deve essere oggetto di modifica dell'autorizzazione.
10. Il sistema di trattamento e scarico e le opere da eseguirsi per la sua realizzazione non devono arrecare danno all'ambiente e alle proprietà altrui.

A tal fine, in considerazione del fatto che il condotto fognario di adduzione al corpo idrico recettore transita su proprietà di terzi, si rende opportuno confermare in capo alla Ditta l'onere di periodiche verifiche e dell'integrità del citato condotto, onde evitare di arrecare pregiudizio ai soggetti proprietari.

**Elenco Documenti di Riferimento: Prot_29-10-2025_0192125_E - Allegato N° 5 -
Elaborato_grafico_con_individuazione_dei_sistema_di_scarico - rif. prot. Arpae n. 192125 del
29/10/25**

Pratica Sinadoc n. 28836/2025

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI GALLONI S.S, presso l'insediamento sito in via MONTEFORCO 39 a POLINAGO, svolge l'attività di allevamento in accrescimento ingrasso di suini grassi da salumificio;

la domanda di AUA è inserita nel procedimento relativo al progetto di opere di manutenzione straordinaria, finalizzate alla creazione di una corsia di passaggio tra fabbricati ad uso porcilaia, opere necessarie per garantire un miglior accesso ai fabbricati di allevamento per le operazioni di carico e scarico dei capi allevati;

pertanto, relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione attuale risultante dall'istanza di AUA);

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione tecnica inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 40669, di rinnovo, protocollo n. PG/151348/2025 del 26/08/2025 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti non palabili prodotti;

La dotazione di terreni per lo spandimento, dell'azienda che comprende l'allevamento, è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti.

La ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna.

La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.

La comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento.

Ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure

previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR).

Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.